

STUDIO LEGALE
Avv. BASILIO FERRANTE
VIA MAZZINI N°33 TORRENOVA
TEL./FAX 0941/783001
Cell. 333/7441989
C.F.: FRR BSL 75L06I 199L
basilio.ferrante@avvocatipatti.it

TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.

(e con richiesta di autorizzazione della notifica ai sensi dell'art 151 c.p.c.)

Nell'interesse del sig. Lorello Pietro, nato il 01.07.1977 a Altofonte (PA) ed ivi residente in via Case Stazione 29/a, cap 90030 (PA), C.F. LRLPTR77L01A239Y elettivamente domiciliato in Torrenova, via Mazzini 33, presso lo studio ed in persona dell'Avv. Basilio Ferrante che lo rappresenta e difende, per procura rilasciata su foglio separato e comunque in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte della cancelleria al fax n° 0941/783001 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: basilio.ferrante@avvocatipatti.it,

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a;
- MIUR- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
UFFICIO III, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del
Dirigente *pro tempore*;
- ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" con sede in via Delle Tofane 1, 24125
Bergamo (BG) C.F.95118790161, in persona del Dirigente *pro tempore*
- ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO con sede in via Oratorio



n. 14, Brembate (BG), Cod. mecc. BGIC82900C, C.F. 91026030162, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Questi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Brescia via Santa Caterina, 6 - C.A.P. 25122, CF 98093490179 avente il seguente indirizzo PEC: **ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it**

- Tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, profilo personale ATA della Provincia di Bergamo, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

-RESISTENTI-

FATTO

Il sig. Lorello Pietro, in data 17 aprile 2021 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, prot. (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4459589.17-04-2021). relativo al triennio scolastico 2021- 2024, al Dirigente Scolastico della scuola capofila I. C. De Amicis di Bergamo. (allegato 1).

L'istante dichiarava, all'interno di detta domanda, di avere svolto servizio, dal 2005 al 2017, con contratto a tempo indeterminato presso l'ANFE- Delegazione Regionale Sicilia-, e, in questo lasso di tempo, di essere transitato al CIAPI -Centro Internazionale Addestramento Professionale Integrato-(Ente di diritto pubblico) con le seguenti modalità: posto in aspettativa dall'ANFE, veniva assunto presso il CIAPI con contratto a tempo determinato, dal 01/11/2013 all'01/05/2014, mentre successivamente, partecipando ad un Bando pubblico di concorso indetto dal CIAPI, veniva assunto, sempre con contratto a tempo determinato, dal 09/01/2015 al 09/04/2015;



di seguito tornava all'ANFE fino al 31/07/2017.

L'istante veniva individuato dall' ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO con sede in via Oratorio n.14, Brembate (BG), Cod. mecc. BGIC82900C', in quanto inserita al posto 8, punti 39,47, all'interno della terza fascia della graduatoria d' istituto ATA, a.s. 2021/2024, profilo assistente amministrativo, e assunto dal 13.09.2021 al 31.08.2022 per 36 ore settimanali (allegato 2 graduatoria; allegato 3 contratto di assunzione; allegato 4 comunicazione di assunzione).

Successivamente, l'Istituto Comprensivo di Brembate Sotto, con decreto del 27/10/2021, rettificava il punteggio da 39,47 in 7,77 ed errata corregge datato 28/10/2021 (CFR allegato 5 rettifica punteggio ed allegato 6 errata corregge) e, di conseguenza, con decr. N.6141 del 27/10/2021, a decorrere dal 28/10/2021, venendo meno le condizioni che avevano portato all'individuazione del candidato sig. Lorello Pietro, risolveva il contratto di lavoro a tempo determinato prot. N. 5015 del 13/09/2021, demandando all'I.C. capo fila "De Amicis" di Bergamo la modifica del punteggio sul SIDI. (allegato 7 – decreto prot. 6141 cessazione rapporto di lavoro)

Invero, l'Istituto Comprensivo di Brembate Sotto, in sede di controllo di veridicità dei dati dichiarati dall'aspirante nella domanda ATA prot. (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4459589.17-04-2021). relativo al triennio scolastico 2021- 2024. richiedeva all'URS per la Sicilia-Palermo, se gli Enti indicati nella domanda del sig. Lorello potevano considerarsi rientranti nel Decr. 640/2017, All.A/1 -7.2, lettera c, valevoli di 3punti per ogni anno di servizio prestato (All.8 richiesta informazioni prot. 0005958 del 21.10.2021_000619).

Inoltre assumeva sommarie informazioni presso il CIAPI in merito alla partecipazione del sig. Lorello ad un pubblico concorso indetto da detto ente e valevole di un punto ai fini della graduatoria.

L'erronea valutazione dell'Istituto Comprensivo di Brembate Sotto è stata determinata dalla risposta fornita dall'USR Sicilia – prot. 6074 del 26.10/2021, e dal CIAPI per le vie brevi.



L'USR Sicilia, alla luce dell'art. 4 L. 124/99, del D.M. 430/2000 e in ultimo del D. M. 50/2021, asseriva che non risulta legittima per il personale ATA, la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di formazione professionale (allegato 9 nota URS);

Invero l'URS non costituiva per il caso che ci occupa il referente privilegiato in quanto la formazione professionale in Sicilia è demandata all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, ne deriva che le informazioni andavano richieste al predetto Ente.

Difatti l'art 28 LR Sicilia n° 28_1962 nel determinare le funzioni di ciascun assessorato così recita: << h) *Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore*>>;

Il CIAPI rispondeva, in maniera frettolosa e fuorviante, di non avere indetto alcun pubblico concorso a cui aveva partecipato il sig. Lorello Pietro (CFR All 20 risposta al fonogramma del CIAPI);

Lo stesso CIAPI, tuttavia, successivamente rilasciava al sig. Lorello Pietro una certificazione che smentiva la risposta data frettolosamente e per fonogramma, nel corpo della quale si attestava che lo stesso aveva partecipato al bando di concorso risultando idoneo (CFR allegato 21 certificazione CIAPI).

L'istante, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, presentava reclamo avverso i decreti di rettifica del punteggio e di risoluzione del contratto (allegato file eml accettazione e consegna).

Invero, per il periodo di tempo che va dal 31/05/2005 al 31/07/2017, il sig. Lorello, come attestato dalla stessa curatela dell'ANFE, risulta aver prestato servizio presso tale centro con la qualifica di "operatore amministrativo di segreteria; l'ANFE, oggi in curatela fallimentare, era un



centro di formazione professionale accreditato presso la Regione Sicilia per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'istante evidenzia che il servizio dallo stesso prestato, presso detto centro, risulta inquadrabile ai sensi del DM 55/2021, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”* per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. (CFR All.10 D.M. 50_2021)

Difatti, detto Ente risulta accreditato dalla Regione Sicilia;

Le stesse considerazioni valgono per il servizio prestato dal sig. Lorello quando, posto in aspettativa dall'ANFE, veniva assunto presso il CIAPI con contratto a tempo determinato, dal 01/11/2013 all'01/05/2014, mentre successivamente, partecipando ad un Bando pubblico di concorso indetto dal CIAPI, veniva assunto, sempre con contratto a tempo determinato, dal 09/01/2015 al 09/04/2015;

Infatti anche il CIAPI, come risulta dall'elenco allegato, è annoverato tra gli enti di formazione accreditati presso la regione Siciliana. (CFR All. 17a elenco organismi pag 31)

Inoltre il ricorrente fa presente e documenta che il CIAPI di Priolo, con bando pubblicato integralmente sul suo sito, sul sito internet della Regione Sicilia, e di cui veniva dato avviso sulla G.U.R.S. n.7 del 25/07/2014, serie speciale concorsi, indicava un concorso pubblico per assunzione di personale con mansioni di segreteria, a cui il sig. Lorello partecipava, risultando vincitore, e in relazione a detto concorso, sottoscriveva, con il CIAPI, il contratto di lavoro a tempo determinata prot. 0853 del 08/01/2015, di cui si è già detto.

DIRITTO

IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO INFUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come *il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nella graduatoria di istituto di terza fascia del persale ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in*



merito all'accertamento del punteggio spettante all'assistente amministrativo, tenuto conto del servizio prestato.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum sostanziale* dedotto in giudizio.



Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati



all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso l' ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO con sede in via Oratorio n.1, Brembate (BG), Cod. mecc. BGIC82900C;

SUL FUMUS BONI IURIS.

1. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO. NEL MERITO.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a **Lorello Pietro**, all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per l'anno scolastico 2021-2024, previo annullamento del provvedimento di rettifica del punteggio della graduatoria medesima e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con l'inserimento del punteggio corretto di 39,47, in luogo di 7,77(profilo Assistente amministrativo) e di 15,98 in luogo di 6,47 (profilo collaboratore scolastico).

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dal 31/05/2005 al 1/07/2017, presso l' ANFE - Delegazione Regionale Sicilia- con le modalità spiegate in fatto, ente accreditato dalla Regione Sicilia per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (allegato 11 Decreti di accreditamento ANFE); (allegato 12 contratto di assunzione ANFE); (allegato 13 attestazione curatela fallimentare);

Il ricorrente lamenta altresì la non corretta valutazione del servizio prestato presso il CIAPI, quando,



posto in aspettativa dall'ANFE, veniva assunto presso il CIAPI con contratto a tempo determinato, dal 01/11/2013 all'01/05/2014, mentre successivamente, partecipando ad un Bando pubblico di concorso indetto dal CIAPI, veniva assunto, sempre con contratto a tempo determinato, dal 09/01/2015 al 09/04/2015;

Infatti anche il CIAPI, come risulta dall'elenco allegato, risulta tra gli enti di formazione accreditati presso la regione Siciliana.

La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, presente nel DM 50/2021, allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che *“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.”*. (CFR allegato 10)

Il servizio prestato dal Sig. Lorello Pietro, presso l'ANFE - Delegazione Regionale Sicilia - nonché presso il CIAPI, risulta inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”* per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti, l'ANFE - Delegazione Regionale Sicilia - ed il CIAPI, risultano entrambi enti accreditati dalla Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Il servizio prestato presso l'ANFE - Delegazione Regionale Sicilia - e presso il CIAPI, deve esser valutato al pari di quello prestato presso le *scuole di istruzione secondaria o artistica non statali*.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non



Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Il DM 55/2021, allegato A1, lettera B, prevede che, ai fini dell'inserimento in graduatoria, viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convezionate.

Con decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1° giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativoper l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d)).

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti



professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime disussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Da ultimo con l'emanazione della legge regionale Siciliana n° 23_2019 è stata sancita la centralità dei corsi di formazione professionale al fine di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale, con l'emanazione di una disciplina ad hoc, ed in particolare l'art 4 della normativa regionale così recita: << **Art. 4. - Percorsi, qualifiche e diplomi-** *1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, incrementandone la capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale e potenziandone le competenze e le abilità, nonché l'attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano, in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica. Tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell'ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'[articolo 43 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81](#).*

2. I percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono rivolti a ragazzi e/o adulti che, avendo già



ottenuto una qualifica professionale, intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno>> (art 4 L.R. Sicilia n° 23_20019).

È sempre una legge regionale a sancire l'equiparazione tra classe docente e personale amministrativo nel determinare i requisiti professionali e didattici che gli stessi debbono possedere laddove siano preposti ad attività formative, statuendo che:<< **Art. 13. Il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso dei requisiti professionali e didattici, adeguati alle finalità educative, organizzative e tecniche dei corsi, ed essere iscritto all'albo di cui al successivo art. 14. In particolare il personale insegnante di materie teoriche deve essere fornito di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Gli istruttori pratici devono essere in possesso di una documentata esperienza professionale per almeno cinque anni. Il personale di direzione ed amministrativo deve essere fornito di titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere. Gli enti gestori dei centri di formazione possono avvalersi della facoltà di scelta nominativa per le assunzioni del personale amministrativo e degli istruttori pratici. Il trattamento economico e normativo del personale dei centri è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria. Per particolari interventi formativi da affidare a personale docente di elevata qualificazione, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art. 15, potrà autorizzare trattamenti economici diversi in relazione alla qualità delle prestazioni professionali richieste>> (art 13 L.R. Sicilia n° 24_1976)**

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate,



legalmente riconosciute e convezionate.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Certamente il differente e ingiustificato trattamento apportato dalla richiamata normativa si prospetta in contrasto con il principio di razionalità di cui all'art. 3 Costituzione, derivante dalla palese irragionevolezza dell'adozione di un criterio di discriminazione che determina l'esclusione dai suddetti benefici di alcuni dipendenti.

La disciplina impugnata appare, altresì, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, in riferimento all'adempimento, da parte dello Stato, dei doveri di solidarietà sociale, nonché con l'art. 35 della Carta Costituzionale, in quanto la mancata previsione della possibilità di acquisizione del punteggio, nel caso di specie, implica che la normativa impugnata offra una tutela limitata ad alcuni dipendenti della pubblica amministrazione.

Pertanto, Lorello Pietro ha diritto al riconoscimento del servizio prestato presso l'ANFE - Delegazione Regionale Sicilia - nonché presso il CIAPI, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

Sul punto sono intervenute numerose pronunce dei giudici di merito tra le quali si cita quella del Tribunale Civile di Torre Annunziata che, pronunciandosi su di un caso del tutto analogo a quello per cui oggi è processo, dopo avere premesso che: << ***Il servizio prestato dalla Sig.ra....., presso il Centro di Formazione Professionale....., risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate....*** Difatti, l'Istituto Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e



*del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot.....) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione...>> concludeva <<P.Q.M. Ordina al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, l'attribuzione al ricorrente di un punteggio pari a ...all'interno della 3° fascia della graduatoria d'istituto ATA a.s. 2018-2021 della Provincia di Napoli, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali anche in relazione al riconoscimento del punteggio giuridico">>.(**Sentenza n° 3289_2019 Trib. Torre Annunziata Giudice Dott. Giovanni Favi** .*

Il provvedimento sopra richiamato definisce il servizio prestato presso gli Enti di formazione quale servizio pubblico essenziale svolto (nel caso del sig. Lorello Pietro) in nome e per conto della Regione Siciliana.

A tale proposito ad colorandum si aggiunga che l'odierno ricorrente rientra nell'area della Formazione Professionale siciliana, secondo quanto succintamente calendarato dall'art. 4, della legge Regionale n. 24/1976, che così recita: *“L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi: (...) c) degli enti giuridicamente riconosciuti e delle loro forme associative che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale”*.

Si sottolinea altresì che in Sicilia il Sistema della Formazione Professionale, per come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 2611 del 30/3/1990; n. 10963 del 17/10/1991;n. 2668 del 5/3/1993), è disciplinato da norme specifiche, la cui complessa strutturazione organizzativa comporta che la Regione Siciliana affida a soggetti privati, che operano come enti strumentali per mezzo di un atto concessorio, l'espletamento di un'attività strutturata per legge come servizio pubblico, dettagliatamente programmata, diretta e controllata dalla stessa in conformità al relativo piano annuale e/o pluriennale al fine di realizzare le esigenze pubbliche.

Per cui L'ente di formazione è inteso quale esecutore della volontà degli organi di governo del



soggetto pubblico (Regione Siciliana) ed è strumentale in quanto realizza quelle politiche pubbliche che l'ordinamento assegna alla Regione.

In ultimo il sig. Lorello Pietro, ai fini del riconoscimento di n.1 punti per la partecipazione ad un pubblico concorso, ribadisce di aver partecipato ad un pubblico concorso indetto dal CIAPI di Priolo, con bando pubblicato integralmente sul suo sito, sul sito internet della Regione Sicilia, e di cui veniva dato avviso sulla G.U.R.S. n.7 del 25/07/2014, serie speciale concorsi, per assunzione di personale con mansioni di segreteria; (Allegato 14 bando di concorso CIAPI); (Allegato 15 domanda di ammissione al bando di concorso) ; (Allegato 16 pubblicazione bando Gazzetta Ufficiale)

L'istante risultava vincitore di concorso, e in relazione ad esso, sottoscriveva il contratto di lavoro a tempo determinata prot. 0853 del 08/01/2015; (Allegato 17 lettera assunzione CIAPI nonché allegato 20 certificazione CIAPI)

2. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 6, COMMA 11, D.M. 50/2021).

Una volta pubblicate le graduatorie definitive ATA, in corso di vigenza nel triennio 2021/2023, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell'art. 7 del DM 640/17 e in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).

La valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445).

La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.



Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge.

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. **Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni** (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato all'istante è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO, oltre il termine di 30 giorni dalla stipulazione del primo contratto.

Il lasso temporale tra la stipula del contratto da parte del Sig. Lorello Pietro e l'emissione del decreto di rettifica da parte dell' ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO mostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il



cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Se la convalida dei dati è positiva, il dirigente scolastico comunica all'interessato e alle altre scuole la convalida dei dati.

In caso di mancata convalida dei dati da parte del dirigente scolastico, il quale però non ha rilevato falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o incongruenze, costui ne dà notizia all'interessato e ne chiede la regolarizzazione o il completamento (art. 71, comma 3, C).

Effettuata tale operazione, il dirigente assume le conseguenti determinazioni e, se gli errori comportano modifiche dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante per l'eventuale servizio prestato sulla base di erroneo punteggio, i nuovi dati devono essere immediatamente aggiornati nel sistema informativo per i necessari adeguamenti e comunicati alle altre scuole interessate. Di questo va data comunicazione all'aspirante e, anche in questo caso, si rilascia certificazione di convalida dei dati, eventualmente corretti e/o modificati.

3. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Nel caso di specie, i decreti con cui il Dirigente dell' ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO rettificava il punteggio da 39,47 in 7,77 e risolveva il contratto di lavoro a tempo determinato, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di



avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2021/2024.

**4. RISARCIMENTO DEL DANNO PER ERRORE COMMesso
DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. RICONOSCIMENTO DELLE
SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.**

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro determinando prot. n. 6141 del 27/10/2021 stipulato dalla ricorrente con l'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO, quale assistente amministrativo, dal 13.09.2021 al 31.08.2022, per 36 ore settimanali.

Il candidato il cui contratto di lavoro sia stato risolto dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato opera dell'Amministrazione scolastica. Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."

Posto che il ricorrente avrebbe conservato il posto di lavoro se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le



eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.

Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico. Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi.

Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

Sul periculum in mora.

Il ricorrente precario, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a 39,47 (profilo Assistente amministrativo) e pari a 15,98 (profilo collaboratore scolastico) nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2024, al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio da 39,47 a 7,77, (profilo Assistente amministrativo) e da 15,98 a 6,47 (profilo collaboratore scolastico), ha determinato una retrocessione dell'istante nelle 30 graduatorie ATA degli Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti



lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'ANFE - Delegazione Regionale Sicilia - nonché presso il CIAPI ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in favore del ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Difatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio da 39,47 a 7,77 (profilo Assistente amministrativo) e da 15,98 a 6,47 (profilo collaboratore scolastico) non ha ricevuto alcuna convocazione. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022.

EBBENE, IL MANCATO RICONOSCIMENTO DI 39,47 PUNTI SI CONCRETIZZERÀ NELL'IMPOSSIBILITÀ DI RICOPRIRE I POSTI DI SUPPLENZA RESI DISPONIBILI DOPO LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO ED ATTRIBUITI CON LE NUOVE CONVOCAZIONI CHE PARTIRANNO DAL 01/09/2022!

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Bergamo, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*,

- **in via cautelare**, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del decreto del 27/10/2021, di rettifica del punteggio da 39,47 in 7,77 (profilo assistente amministrativo) e da 15,98 a 6,47 (profilo collaboratore scolastico) ed errata corregge datato 28/10/2021 nonché del decreto n° 6141 di risoluzione del contratto di lavoro emessi dall'Istituto Comprensivo Brembate



Sotto;

- **nel merito** accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di rettifica dalle Graduatorie ATA, triennio 2021/2024 della provincia di Bergamo per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
- riconoscere il servizio prestato presso l'ANFE - Delegazione Regionale Sicilia - nonché presso il CIAPI ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2023, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
- ordinare la rettifica del punteggio in 39,47 nella graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo;
- ordinare, altresì la rettifica del punteggio in 15,98 nella graduatoria per collaboratore scolastico;
- per l'effetto ordinare il reintegro del lavoratore nel posto che occupava prima della risoluzione del contratto;
- riconoscimento del punteggio giuridico e corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte;
- **in via subordinata** si chiede il riconoscimento del servizio prestato e /o come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici, con attribuzione di punti 0.60 per ogni anno (DM 50_2021 allegato A/1 punto B n° 9), punteggio già attribuito ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, che hanno svolto servizio presso Enti di Formazione Professionale e ai quali è stato riconosciuto il servizio .

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Si produce come da indice che segue:

All.1) PR-PRGA-222-pietro.lorello1-17_04_2021-BG4926732203795305063;



All.2) GRADUA_2_;

All.3) contratto di assunzione a tempo determinato_000616;

All.4) comunicazione di assunzione_000617;

All.5) Decreto rettifica punteggio Lorello Pietro-signed;

All.6) Rettifica punteggio Lorello Pietro - errata corrige-signed;

All.7) decreto prot. n° 6141 del 27.10.2021 cessazione rapporto di lavoro_000618;

All.8) richiesta informazioni prot. 0005958 del 21.10.2021_000619;

All.9) nota URS_000620;

All.10) decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023;

All.11) accreditamento ANFE;

All. 12) contratto di assunzione ANFE 2005_000621;

All. 13) Curatela Fallimentare CERTIFCAZIONE DI SERVIZIO LORELLO PIETRO;

All.14) bando di concorso CIAPI;

All.15) Domanda di ammissione bando di concorso CIAPI;

All.16) Gazzatta Ufficiale CONCORSI_7_2014 bando ciapi;

All. 17a) Elenco_organismi_accreditati_al_15122014_- _124725;

All. 17 b) Elenco Accreditati al 27 Gennaio 2010;

All. 18) lettera di assunzione Prot. dell' 8 .01.2015_000622;

All.19) contratto di lavoro tempo determinato CIAPI decorrente dall'1.11.2013;

All. 20) fonogramma CIAPI;

All. 21) certificazione CIAPI;



All.22) dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione contributo unificato_000625;

All. 23) procura ad litem_000627;

All. 24) file eml accettazione e consegna reclamo

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, ma che comunque trattasi di controversia esente per motivi di reddito (CFR All. 22).

Torrenova, 10/11/2021

Avv. Basilio Ferrante

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto di rettifica del punteggio (del 27/10/2021 emesso dall' ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO) e del decreto di risoluzione del contratto (Prot. 6141 del 27/10/2021 emesso dall' ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO); che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto profilo personale ATA della Provincia di Bergamo, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,



VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Torrenova, 10/11/2021

Avv. Basilio Ferrante

